



STATUTO

ABIO Crema
Via Forte 2, 26013 Crema/CR
334.9292943 – abiocrema@mclink.net

ABIO - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE – SEDE DI CREMA STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - FINALITA'

Articolo 1.

E' Costituita un'associazione denominata "ABIO" ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE – SEDE DI CREMA", con la forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C., quale organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell'attività dei propri aderenti in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Organizzazione è costituita in conformità al dettato della L.266/91, e alla LR 1/08 pertanto a seguito dell'iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato acquisisce la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

Articolo 2.

L'Associazione ha sede in Crema via Forte 2.

Il Consiglio Direttivo con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.

Articolo 3.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4.

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa è, infatti, costituita da persone liberamente associate desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

Nello svolgimento della sua attività l'associazione si avvarrà, pertanto, in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'eventuale personale dipendente dovrà risultare marginale rispetto ai volontari e per i soli fini di cui all'art 3 comma 4 della L 266/91.

L'Associazione, qualora se ne presenti la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle commerciali e produttive marginali.

OGGETTO

Articolo 5.

L'Associazione ha per oggetto lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative atte alla tutela del bambino che necessita di ricovero ospedaliero o comunque acceda ad una struttura preposta a finalità sanitarie verso i minori.

A titolo puramente esplicativo e non tassativo l'Associazione dovrà:

- interessare e coinvolgere con ogni più appropriato mezzo gli Enti pubblici, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Sanitarie Locali, i mezzi d'informazione e la società in genere ai problemi ed alle necessità del bambino bisognoso di cure;
- organizzare, nei reparti pediatrici degli ospedali e negli altri luoghi deputati alla cura dei minori, la presenza e l'opera volontaria dei soci;
- promuovere un efficace collegamento delle strutture e figure di degenza, con altre strutture, con i medici, ecc.;
- procurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative nei reparti pediatrici;
- agevolare l'acquisizione di presidi tecnici sempre più moderni ed efficaci per la diagnosi ed il trattamento delle malattie infantili;
- informare gli utenti sulle strutture esistenti e sulle loro specializzazioni, così da indirizzare i bambini verso quelle più qualificate per le singole forme morbose;
- agevolare sotto tutti gli aspetti la cooperazione fra ospedale e genitori del bambino ricoverato, o comunque assistito;
- promuovere una didattica medica o ospedaliera indirizzata ai bambini attraverso la scuola dell'obbligo;
- fare in genere, anche se sopra non specificato, tutto quanto sarà ritenuto necessario per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

SOCI

Articolo 6.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Possono essere soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, uomini e donne, condividono ed accettano le finalità e gli scopi dell'associazione ed i modi di attuazione degli stessi.

L'iscrizione all'associazione deve essere richiesta con domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rifiuto motivato. Trascorsi 90 giorni dal suo ricevimento la domanda si intende accolta.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo, in caso di non ammissione, deve essere motivato.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerenzze verso l'Associazione (previa l'accettazione degli interessati).

È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato.

L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

L'associazione assicura i propri aderenti che prestano attività di volontariato ai sensi e nei modi dell'art 4 della L 266/91 e delle disposizioni attuative.

Articolo 7.

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi della Associazione, versare la quota associativa stabilita annualmente, svolgere le attività preventivamente concordate, mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Gli Associati hanno il diritto di intervenire in assemblea e di votare, (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) direttamente o per delega (massimo una); hanno diritto ad avere copia dell'atto costitutivo e del presente statuto, a frequentare i locali dell'associazione negli orari di apertura della sede, partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi, conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, accedere agli atti e ai registri dell'Associazione, dare le dimissioni in qualsiasi momento, proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo, discutere ed approvare i rendiconti economici, eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Articolo 8.

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per decesso, per decadenza e per recesso volontario.

L'espulsione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato.

L'espulsione avviene per atti compiuti dal socio in contrasto a quanto previsto dal presente statuto, o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato.

Nel secondo caso, qualora siano trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale

Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per iscritto la rinuncia alla propria posizione di associato. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo recante espulsione o radiazione del socio, è ammesso da parte dell'interessato entro 30 GIORNI dalla notifica del provvedimento il ricorso al Collegio dei Garanti (se nominato, altrimenti all'Assemblea dei Soci), il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione definitiva ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento definitivo di esclusione; i provvedimenti di esclusione devono contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

FONDO COMUNE

Articolo 9.

Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l'associazione ha un fondo comune, che sarà alimentato e costituito da:

- quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei soci;
- contributi dello Stato, della Regione, dei Comuni, di Enti e Istituzioni e di organismi internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- erogazioni libere di soci e non soci (società, banche, enti privati, ecc.);
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10.

Gli organi dell'associazione sono:

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- IL PRESIDENTE;
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Possono inoltre essere costituiti con votazione dell'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 anni.

Ai soci che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo per le generalità dei soci.

Articolo 11.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea:

- a) esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l'attività dell'Associazione nonché discute e delibera sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio di ogni anno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) nomina il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
- d) ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) approva il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulle modifiche dello statuto sociale predisposte dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera sull'eventuale scioglimento dell'associazione;
- h) approva il programma e il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- l) ratifica i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- m) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Articolo 12.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile

Inoltre, essa deve essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione o da un terzo del Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata mediante avviso scritto

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 13.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci ordinari ed onorari, quelli ordinari devono essere in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Non sono ammesse più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 14.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice di voti e con la presenza fisica o per delega della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modificazioni dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/5 (tre quinti) dei soci e le deliberazioni relative sono prese con i 2/3 dei voti presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) dei soci.

Articolo 15.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea saranno fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 16.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'assemblea che determinerà di volta in volta il numero.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere tutte quelle iniziative necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- di organizzare il funzionamento dell'associazione;
- di predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare tutte le entrate previste dall'art. 9 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea corredato da una relazione sull'attività svolta dall'associazione;
- di decidere sulle domande di ammissione dei soci motivando il provvedimento della non ammissione;
- di stabilire l'ammontare delle quote sociali annuali dovute dai soci, da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea;
- di assumere personale dipendente, esclusivamente nei limiti di cui all'art 3, c 4 della L 266/91;
- di formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di Dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consultivo entro la fine del mese di aprile;
- di deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- di decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti;
- di istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci.

Articolo 17.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di impedimento di quest'ultimo, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Il regolamento interno dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 18.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite cooptazione nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 19.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente (almeno una volta ogni tre mesi o ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità) oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso.

L'Avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la data, il luogo e l'ora.

Articolo 20.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio a ciò designato dagli altri membri presenti.

Le funzioni del Segretario sono disimpegnate dal Segretario Stesso, o in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni consiglio deve essere redatto il verbale da inserire nel registro dei consigli a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Le disposizioni del consiglio sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 21.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.

Il Presidente cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'associazione.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, compie tutti gli atti che impegnano l'associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o privati, rilasciando liberatorie e quietanze; ha potere di firma, e può operare nei rapporti con intermediari finanziari e istituti di credito, anche disgiuntamente, con altro Consigliere o, se nominato, con il Tesoriere.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 22.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Articolo 23.

Il Tesoriere, se nominato, cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione.

Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Articolo 24.

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate alla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisore dei Conti.

Articolo 25.

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 26.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio dovrà essere redatto il bilancio che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

È fatto divieto distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva.

L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.

SCIoglimento

Articolo 27.

In caso di scioglimento dell'Associazione nei modi previsti dall'art. 14 i beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, preferibilmente locali, operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5 comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione agli associati.

RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI

Articolo 28.

Per i casi non previsti dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni delle Leggi vigenti, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile, alla Legge 266/91 e alla Legge Regionale n° 1/08.